

Il presente Statuto viene redatto nel periodo transitorio antecedente alla piena entrata in vigore della riforma portata dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 ed è configurato in conformità alle direttive impartite dal Ministero del Lavoro con la Circolare 20/2018. In particolare, le clausole del presente Statuto troveranno applicazione solo dopo l'iscrizione dell'ente presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, subordinandone l'efficacia alla decorrenza del termine di cui all'art. 104 comma 2 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, dovendosi intendere le stesse sino a tale momento inefficaci e sottoposte alla condizione sospensiva dell'iscrizione stessa.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "ASSOCIAZIONE RICERCHIAMO ETS"

Articolo 1 - Costituzione

È costituito un Ente del Terzo Settore, in forma di Associazione disciplinata dal Codice Civile, nonché dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i., di seguito il “Codice”, avente la denominazione: **“Associazione RicerChiAmo Ente del Terzo Settore”**, in breve denominabile anche come **“Associazione RicerChiAmo ETS”**.

È obbligatorio, ai sensi di legge, l'uso della locuzione “Ente del Terzo Settore” o dell'acronimo “ETS” nella denominazione sociale, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2 - Scopo sociale

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale, attraverso lo svolgimento in via principale delle seguenti attività di interesse generale:

- a) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166 e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di attività di interesse generale;
- b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.

In particolare l'Associazione ha lo scopo di:

- attività di beneficenza indiretta, finalizzata al sostegno finanziario della ricerca scientifica sul cancro nei suoi aspetti di laboratorio e clinici, con particolare attenzione alle neoplasie del tratto gastroenterico, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nel settore dell'attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale inerenti la ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, per la promozione e la diffusione dei risultati raggiunti grazie allo svolgimento della propria attività di beneficenza e sostegno finanziario della ricerca tra cui :
 - 1) pubblicazione di periodici, riviste, atti di convegni, studi e ricerche nell'ambito delle attività istituzionali dell'associazione;
 - 2) allestimento di convegni, mostre ed eventi per lo sviluppo della propria attività di

beneficenza a sostegno della ricerca scientifica sul cancro nei suoi aspetti di laboratorio e clinici, con particolare attenzione alle neoplasie del tratto gastroenterico;

- 3) erogazione di borse di studio finalizzate al finanziamento della ricerca scientifica in campo oncologico.

L'associazione può svolgere previa delibera del Consiglio Direttivo, attività diverse, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti definiti dalla normativa vigente ed in particolare:

- esercitare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa – anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. La raccolta di fondi necessaria allo sviluppo della ricerca in campo oncologico potrà essere svolta anche attraverso iniziative e manifestazioni e servendosi a questo scopo anche dell'opera prestata volontariamente dai propri Associati e Sostenitori.
- organizzazione di eventi culturali gratuiti e/o a pagamento, aventi finalità promozionali del proprio scopo di interesse generale;
- compiere ogni operazione strumentale al perseguimento del fine istituzionale, ivi comprese quelle di natura economico-finanziaria, purché le medesime non assumano carattere di prevalenza rispetto all'attività principale.

E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, salvo quelle direttamente connesse a quelle istituzionali, il tutto senza fini di lucro soggettivo.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali e solo se direttamente connesso al raggiungimento delle finalità dell'Associazione, quest'ultima potrà possedere o detenere beni, siano essi mobili che immobili, fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere, purché nei limiti delle sopra descritte attività.

Articolo 3 - Sede

L'Associazione ha sede in Brescia (Bs).

L'indirizzo attuale della sede dell'Associazione è fissato in Via Bezzacca n. 10. La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Articolo 4 - Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 5 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Comitato Tecnico Scientifico, se nominato;
- il Revisore Unico;
- il Segretario.

Articolo 6 - Associati

Possono essere Associati persone fisiche di maggiore età o enti di qualsiasi natura giuridica che condividono le finalità e i principi statutari dell'Associazione ed i cui comportamenti siano ispirati ai principi di onestà, benevolenza, integrità, lealtà e decoro nella vita personale e professionale.

Tutti gli Associati hanno uguali diritti; è garantita una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. L'elenco degli Associati è tenuto costantemente aggiornato dal Segretario in un apposito registro, sempre disponibile presso la sede dell'Associazione per la consultazione da parte degli Associati stessi.

Gli Associati possono prestare volontariamente e gratuitamente la propria opera a favore

delle iniziative promosse ed organizzate dall'Associazione per il raggiungimento degli scopi statutari.

Gli Associati versano una quota associativa minima annuale non inferiore all'ammontare deliberato dal Consiglio Direttivo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, ai sensi dell'art. 15 comma 3 del Codice, nel rispetto e con le modalità previste da apposita delibera del Consiglio Direttivo o dai Regolamenti adottati dall'Ente.

Gli Associati non assumono alcuna responsabilità oltre il versamento della quota associativa che è intrasmissibile.

Articolo 7 - Ammissione e diritti degli Associati

Possono entrare a far parte dell'Associazione persone fisiche di maggiore età o enti di qualsiasi natura giuridica che, su proposta dell'Assemblea degli Associati, ne facciano espressa domanda compilando un apposito modulo predisposto dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi Associati è deliberata dal Consiglio Direttivo, con potere di veto del Presidente.

La domanda di ammissione deve contenere l'impegno ad osservare il presente Statuto e le disposizioni del Consiglio Direttivo, oltre ai dati anagrafici e/o identificativi del richiedente.

Nel caso in cui l'Associazione non si pronunci nel termine di trenta giorni dalla data di ricezione della domanda, la domanda si intende accettata.

Art. 8 - Diritto di Recesso

Gli Associati hanno diritto di recesso in qualsiasi momento con efficacia immediata.

Gli Associati che esercitano il diritto di recesso devono comunque essere in regola con le quote associative e non hanno diritto alla liquidazione della quota associativa.

Art. 9 - Doveri degli Associati

Il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente Statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. In particolare gli Associati devono mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri Associati sia con i terzi, ed astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere, in qualunque modo, all'Associazione.

Art. 10 - Perdita della qualifica di Associati

La qualifica di Associato può venire meno per i seguenti motivi:

- per recesso;
- per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per accertati gravi motivi di incompatibilità (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente Statuto o per altri motivi che comportino indegnità) con diritto di veto del Presidente dell'Associazione;
- per ritardato pagamento superiore a sei mesi della quota associativa annuale deliberata dal Consiglio Direttivo;
- per decesso dell'Associato.

Art. 11 - Diritti degli Associati sul patrimonio sociale

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di versamenti ulteriori rispetto al versamento della quota associativa. È comunque riconosciuta agli aderenti la facoltà di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli deliberati dal Consiglio Direttivo.

I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi deliberati dal Consiglio Direttivo e sono comunque a fondo perduto.

I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso.

In caso di scioglimento dell'Associazione, in caso di morte dell'Associato, di recesso o di esclusione dall'Associazione, non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

Ai sensi dell'articolo 8 del Codice è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 12 - Sostenitori dell'Associazione

Potranno divenire Sostenitori dell'Associazione tutte le persone fisiche di maggiore età e giuridiche, pubbliche e private, che intendono collaborare con l'Associazione, offrendo ad essa un contributo in termini economici e/o di servizi a sostegno degli scopi istituzionali.

I sostenitori non sono Associati dell'Associazione e non sono soggetti ai relativi diritti e doveri. La qualifica di sostenitore viene riconosciuta dal Consiglio Direttivo per la durata di tre anni, al termine del quale non si intende rinnovata automaticamente. In caso di mancato rinnovo dell'erogazione del contributo e/o della propria opera a favore dell'Associazione, il sostenitore perde tale qualifica.

Articolo 13 – Patrimonio e Mezzi finanziari

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle entrate finanziarie dell'associazione e da ogni bene mobile ed immobile che pervenga ad essa a qualsiasi titolo, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione trae i mezzi necessari allo svolgimento della propria attività da:

- le quote associative versate dagli Associati;
- versamenti volontari degli Associati; i proventi delle iniziative deliberate dagli organi dell'Associazione, ivi comprese le raccolte di fondi effettuate occasionalmente;
- i contributi liberali e donazioni, anche testamentari;
- i contributi e i finanziamenti stanziati con tale destinazione da enti pubblici e privati;
- i contributi dei sostenitori.

Il Consiglio Direttivo provvede alla destinazione e utilizzo dei mezzi finanziari per la realizzazione dello scopo sociale.

Ai sensi dell'articolo 8 del Codice è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 14 - Assemblea degli Associati

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione e le sue deliberazioni validamente assunte ai sensi di legge e del presente Statuto, vincolano tutti gli Associati ancorché assenti o dissenzienti.

Alle Assemblee, siano esse ordinarie o straordinarie, hanno diritto di intervento e di voto tutti gli Associati maggiorenni, in regola con la quota sociale.

L'Assemblea ordinaria è convocata secondo le previsioni dall'articolo 20 del Codice Civile.

L'assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio.

L'Assemblea:

- delibera e revoca i componenti degli organi sociali;

- nomina e revoca il Revisore Unico incaricato della revisione legale della contabilità e del Bilancio di esercizio;
- approva il Bilancio di esercizio e i bilanci sociali redatti, in via facoltativa od obbligatoria al superamento delle soglie di legge previste ai sensi dell'articolo 14 del Codice;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modifiche allo Statuto dell'Associazione ed sullo scioglimento della stessa, nonché sulla devoluzione del patrimonio residuo, acquisito il parere preventivo ed attuata la procedura prevista dall'articolo 9 del Codice, e nomina i liquidatori determinandone il compenso;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sulle materie proposte al suo esame dal Consiglio Direttivo o riservate alla sua competenza dal presente Statuto.

Le delibere assembleari, i bilanci ed i rendiconti sono resi disponibili agli Associati affinché possano prenderne visione.

Le Assemblee sono convocate dal Consiglio Direttivo con mezzi idonei tali da garantire la prova di ricezione da parte del destinatario almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, ora e luogo dell'adunanza (che può essere anche diverso dalla sede dell'Associazione) e l'elenco delle materie da trattare.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza o impedimento, da un altro Associato prescelto dall'Assemblea. Delle riunioni dell'Assemblea viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'adunanza.

Per la validità delle Assemblee in prima convocazione è necessaria la presenza, anche per audio e/o videoconferenza, di più della metà degli Associati.

Per la validità delle Assemblee in seconda convocazione è necessaria la presenza, anche per audio e/o videoconferenza, di più di un terzo degli Associati.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti sia in prima che seconda convocazione.

Le votazioni dell'Assemblea avvengono nominalmente per alzata di mano. Ogni Associato sia esso persona fisica o giuridica, hanno diritto a un solo voto e possono farsi rappresentare in assemblea da altro associato con i limiti previsti dal Codice del Terzo Settore.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio ai sensi dell'articolo 9 del Codice, occorre il voto favorevole dei tre quarti degli Associati.

Articolo 15 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque a nove membri, nominati tra gli Associati per un periodo di tre esercizi, fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio dell'ultimo esercizio di carica e sono rieleggibili.

L'Assemblea determina il numero dei componenti il Consiglio Direttivo.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione mediante cooptazione, sino alla successiva Assemblea degli Associati; la scadenza del relativo mandato coinciderà con la scadenza del mandato del consigliere sostituito.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente.

Il Presidente dell'Associazione coincide con il Presidente del Consiglio Direttivo.

Articolo 16 - Poteri e funzioni del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo spettano i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione, salvo quanto riservato all'Assemblea, con facoltà di delegare parte dei propri poteri al Presidente o ad uno o più dei propri componenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili a terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Na-

zionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo nomina:

- il Segretario, anche tra soggetti estranei agli Associati e ai membri del Consiglio, determinandone funzioni e durata dell'incarico.

Il Consiglio Direttivo può altresì nominare, laddove lo ritenga opportuno, un Comitato Tecnico scientifico e/o un Direttore Scientifico, determinandone funzioni e inquadramento giuridico e durata dell'incarico.

Il Consiglio Direttivo è responsabile per la gestione dell'Associazione e ha il compito di:

- deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- predisporre i bilanci preventivi e consuntivi o il bilancio sociale;
- predisporre il programma annuale di attività e, in generale, tutti gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;
- dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio Direttivo;
- deliberare circa l'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi Associati o l'esclusione degli stessi, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 7 e 17 del presente Statuto;
- deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'Associazione stessa;
- convocare l'Assemblea;
- dare esecuzione alle delibere assembleari;
- procedere a tutti gli adempimenti concernenti l'avvio e l'interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza.

Al Consiglio Direttivo compete inoltre la determinazione dell'ammontare della quota associativa minima annuale.

Articolo 17 - Presidente

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, esercita i poteri delegati dal Consiglio ed ha facoltà, nell'ambito dei poteri delegati, di nominare procuratori determinandone le attribuzioni, provvedere ai rapporti con le autorità, le pubbliche amministrazioni e gli altri enti pubblici e privati.

Al Presidente compete il potere di veto in materia di:

- accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi Associati;
- esclusione di un Associato.

Articolo 18 - Rappresentanza legale dell'Associazione

Il Presidente dell'Associazione ha la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi ed in giudizio, ed ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori per rappresentare e difendere l'ente in giudizio, avanti qualsiasi giurisdizione, e revocarli.

Articolo 19 - Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con mezzi idonei tali da garantirne la prova dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario almeno 5 giorni prima dell'adunanza.

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza, anche per audio e/o videoconferenza, di almeno un terzo dei consiglieri. Esso è presieduto dal Presidente o, in difetto, dal consigliere più anziano di nomina.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza degli intervenuti, anche per audio e/o videoconferenza; in caso di parità di voto prevale il voto del Presidente.

Delle riunioni viene redatto un verbale a cura del Segretario del Consiglio Direttivo, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Il Consiglio Direttivo deve essere inoltre convocato quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta con indicazione degli argomenti da trattare.

Le adunanze plenarie del Consiglio Direttivo sono comunque valide - anche se non convocate - quando intervengano, anche per audio e/o videoconferenza, tutti i Consiglieri in carica e il Revisore Unico, ovvero, previa acquisizione del consenso per iscritto o via mail degli aventi diritto impossibilitati a parteciparvi, i quali dichiarino di essere stati preventivamente informati della riunione ed i partecipanti siano sufficientemente informati sugli argomenti da trattare.

L'intervento alle riunioni del Consiglio Direttivo può avvenire in audio e/o videoconferenza a condizione che gli aventi diritto possano essere identificati, sia loro consentito partecipare in tempo reale alla trattazione ed alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.

La riunione si considera tenuta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il Segretario del Consiglio Direttivo ai fini della sottoscrizione del relativo verbale.

Articolo 20 - Comitato Tecnico Scientifico /Direttore Scientifico

Il Consiglio Direttivo può nominare un Comitato Tecnico Scientifico e/o un Direttore Scientifico, i quali possono essere scelti tra Associati e/o non Associati, determinandone, ad ogni rinnovo, il numero dei membri, scelti tra esperti in ricerca oncologica proposti dal Presidente su indicazione del Direttore Scientifico. Al Comitato Tecnico Scientifico, laddove istituito, spetta la funzione di supportare il Presidente ed il Consiglio Direttivo nella valutazione degli enti e/o dei singoli progetti di ricerca cui destinare i fondi raccolti dall'Associazione nell'ambito dello scopo sociale.

I membri del Comitato Tecnico Scientifico non percepiscono alcun compenso.

Articolo 21 - Erogazione dei fondi

Il Consiglio Direttivo, esaminate le proposte del Comitato Tecnico Scientifico, laddove istituito, oppure dopo disamina in sede di Consiglio, delibera circa l'attribuzione dei fondi nell'ambito dello scopo sociale di cui all'articolo 2, intendendosi compreso il finanziamento per l'acquisto di macchinari, strumentazione, materiale, allestimento e ammodernamento delle strutture di ricerca a favore degli enti beneficiari dei fondi.

Articolo 22 - Revisore Unico

Nei casi in cui la legge imponga la nomina dell'organo di controllo, questo può essere costituito sia in composizione collegiale, da tre persone, ovvero in composizione monocratica, da una sola persona.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti aventi i requisiti di legge. Nel caso di composizione collegiale dell'organo di controllo, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

All'organo di controllo sono attribuiti i poteri ed i doveri previsti dalla legge e dai regolamenti. L'organo di controllo opera e funziona nel rispetto dell'art. 30 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

In caso di superamento dei limiti di legge per la nomina del revisore legale, l'organo di controllo può esercitare la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Articolo 23 – Segretario dell'Associazione

Il Segretario dirige gli uffici dell'Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dal Presidente o dal Consiglio Direttivo dai quali riceve direttive per lo svolgimento delle sue funzioni.

In particolare redige i verbali dell'Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro degli Associati, trasmette le convocazioni per le adunanze dell'Assemblea, provvede ai rapporti tra l'Associazione e le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, gli istituti di credito e gli altri enti in genere. Il Consiglio Direttivo determina altresì l'eventuale compenso del Segretario.

Articolo 24 - Gratuità delle cariche

Ai membri del Consiglio Direttivo, al Presidente, ai membri del Comitato Tecnico Scientifico ed al Segretario dell'Associazione non compete alcun compenso per la carica ricoperta.

Articolo 25 – Bilancio

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo procede alla formazione del Bilancio d'esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I bilanci sono redatti nel rispetto delle modalità previste dall'art. 13 del Codice.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice.

La contabilità ed il Bilancio d'esercizio sono sottoposti al controllo del Revisore Unico, se nominato, che procederà secondo i principi di revisione richiamati dal Decreto Legislativo n. 39/2010 in tema di revisione legale dei conti.

Articolo 26 - Avanzi di gestione

E' vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione saranno impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 27 - Scioglimento dell'Associazione

In caso di scioglimento per qualsiasi causa tutti i beni dell'Associazione che residuano eseguita la liquidazione, ai sensi dell'articolo 9 del Codice, devono essere devoluti, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 comma 1 del Codice, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Articolo 28 - Arbitrato e Foro competente

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione all'interpretazione degli Articoli del presente Statuto e aventi ad oggetto il funzionamento dell'Associazione saranno sottoposte al tentativo di conciliazione secondo il Regolamento di Conciliazione della Camera di Commercio di Brescia.

Qualora non si pervenga ad un accordo di conciliazione, tali controversie saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento Arbitrale della Camera di Commercio di Brescia.

Il Tribunale Arbitrale sarà nominato in conformità a tale Regolamento.

Le spese del procedimento arbitrale saranno liquidate in esecuzione di quanto stabilito dal Tribunale Arbitrale.

Articolo 29 – Legge applicabile

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto, si applicano le norme del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. e, ove incompatibili, le norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice civile e, in subordine, le norme contenute nel libro V del Codice civile.